

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TRIESTE

IL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TRIESTE

visto l'art. 15 del Regolamento CNF sulla Formazione continua n. 6/2014;

verificato che i casi di impedimento statisticamente più frequenti sono quelli costituiti dalla gravidanza o dall'assolvimento dei doveri di maternità e paternità (art. 15 comma 2 lettera a); ritiene di disciplinare in maniera uniforme l'entità della riduzione dei crediti formativi da acquisirsi nei casi di impedimento sopra indicati e a tal fine

DELIBERA

con decorrenza dall'1 gennaio 2021, l'adozione dei seguenti criteri per la concessione della durata ed entità dell'esonero, nei casi di cui all'art. 15 comma 2 lettera a) del Regolamento CNF n. 6/14:

Gravidanza e parto

Per il caso di gravidanza, non a rischio: ritenuto congruo individuare il periodo di impedimento effettivo negli ultimi tre mesi di gestazione, si applicherà la riduzione di n. 2 crediti formativi per ogni mese, per complessivi 6 CF in materia non obbligatoria.

Per gravidanza a rischio, documentalmente comprovata con idonea certificazione medica: esonero dal conseguimento dei crediti formativi per l'intero periodo di gestazione dichiarata a rischio. In tale periodo si applicherà la riduzione di n. 2 crediti formativi per ogni mese.

Adozione all'estero

Esonero dei crediti formativi per l'intero periodo di durata del soggiorno trascorso all'estero del genitore adottante, in attesa di assegnazione di minore straniero adottivo. In tale periodo si applicherà la riduzione di n. 2 CF per ogni mese.

Doveri connessi a maternità o paternità

Fino ai tre anni di età del bambino: esonero 10 CF in materia non obbligatoria e 2 CF in materia deontologia.

Dal compimento di 4 anni del bambino ai 10 anni: esonero 6 CF in materia non obbligatoria e 2 CF in materia deontologia.

Ai casi di maternità o paternità sono equiparati i casi di adozione.

L'esonero verrà concesso dal COA previa richiesta dell'interessato.

Tali esoneri, nel caso di genitori entrambi avvocati, saranno riconosciuti ad uno soli di essi o al 50% tra i genitori.

Ferma rimane comunque la possibilità per il Consiglio dell'Ordine, su specifica e documentata richiesta dell'interessato, di riconoscere l'esonero totale o parziale dall'obbligo di conseguimento dei crediti formativi, per il periodo ritenuto necessario.

Malattia, grave infortunio o condizioni personali

Nel caso di "grave malattia o infortunio o altre condizioni personali di analoga rilevanza", il Consiglio dell'Ordine potrà riconoscere, a richiesta dell'interessato, un esonero temporaneo – integrale ovvero parziale – per documentati problemi di salute propri e dei familiari, per un periodo corrispondente alla durata della malattia e/o dell'infortunio compresa la convalescenza, sulla base della certificazione medica che dovrà essere depositata dall'iscritto a corredo della propria domanda di esonero.

Nel caso di gravissime patologie che richiedono cure continuative e che hanno carattere di stabilità, il Consiglio dell'Ordine valuterà la sussistenza di condizioni che possano eventualmente giustificare l'esonero permanente.

Rimane salva la possibilità del COA di discostarsi da tali criteri, in particolari casi specificamente motivati e comprovati.

Trieste, 5 marzo 2021

Il Presidente

(Avv. Alessandro Cuccagna)



Il Segretario ff.

(Avv. Andrea Cavazzini)

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Andrea Cavazzini", written over the typed name.